

LA LEGGE ANTICORRUZIONE

Falso in bilancio con troppi nodi

di Luigi Ferrarella

La nuova legge sul falso in bilancio, al voto al Senato, non fa riferimento ai trucchi sulle «valutazioni». Un punto chiave, su cui è necessario fare subito chiarezza. a pagina 27

TRA LE PIEGHE DEL TESTO

Anticorruzione Una ridondante traduzione dall'inglese e il mancato riferimento ai trucchi sulle «stime» causano incertezze sulla norma oggi al voto al Senato. Serve una precisazione. Anche per evitare possibili conseguenze sui processi finanziari in corso

FATTI MATERIALI O VALUTAZIONI FALSO IN BILANCIO DA CHIARIRE

di Luigi Ferrarella

Può essere sottile il confine tra una legge efficace e una invece da Giurì di Autodisciplina della pubblicità ingannevole: è la linea che in queste ore attraversa la nuova formulazione del falso in bilancio nella legge anticorruzione oggi al voto finale del Senato.

In positiva controtendenza rispetto al depotenziamento attuato da Berlusconi nel 2002, e allo scopo di ingraziarsi i rigoristi di bocca buona, la legge annuncia infatti fino a 8 anni di carcere con la più alta pena d'Europa (più dei 7 anni in Gran Bretagna, dei 5 in Francia, dei 3 in Germania e Spagna, meno solo dei 20 anni possibili negli Stati Uniti), elimina le soglie quantitative, prevede la procedibilità d'ufficio, include anche le holding di controllo e chi raccoglie risparmio.

Ma c'è una incertezza da chiarire. La nuova legge, infatti, punisce chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, «consapevolmente» espone «fatti materiali» (nelle società quotate) o «fatti materiali rilevanti» (nelle non quotate) «non rispondenti al vero»; e chi omette «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero». E la relazione all'emendamento governativo spiega che «tale incriminazione mutua il criterio di selezione dei "fatti materiali" già riportata nell'art. 2638» (ostacolo alle funzioni dell'autorità di vigilanza).

E qui i nodi sono due. Il pri-

mo è buffo: «fatti materiali rilevanti» è la ridondante traduzione degli anglosassoni *material facts*, che in realtà sono «fatti rilevanti», non materiali. Ma il secondo è serio: nel nuovo falso in bilancio, i «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» perdono l'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*», che invece c'è sia nell'art. 2638 preso in teoria come parametro dalla relazione governativa, sia nell'attuale falso in bilancio (dal 2002) con soglia fissata al 10% delle stime.

Cosa se ne deve dedurre? Che il legislatore riespande la norma e quindi nei «fatti materiali rilevanti» implicitamente ricomprende (come nelle sentenze pre-2002) anche i falsi qualitativi? O invece che ha tolto quell'inciso per rimarcare che le «valutazioni» esulano dai «fatti materiali rilevanti»?

Se si guardano alla moviola i grandi falsi in bilancio sfuggiti al setaccio penale sino a sfociare in rovinosi crac (quando ormai era troppo tardi per tutelare soci, creditori e azionisti), si vede che, salvo il caso del pizzicagnolo che dichiara di possedere il Colosseo, i falsi in bilancio davvero significativi sono attuati con la cosmesi non dei «fatti» ma delle «valutazioni». Sono cioè quelli nei quali si dice non di avere ciò che palesemente non si ha, ma di possedere qualcosa stimato a un valore in realtà sballato se tarato correttamente alla luce delle norme del codice civile sui bilanci, dei principi contabili na-

zionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e degli standard internazionali Ias/Ifrs. La valutazione dei magazzini, l'ammortamento dei crediti o le stime immobiliari sono tipiche «valutazioni», alle quali persino la deprecata legge Berlusconi conservava almeno un minimo di punibilità se si scostavano dalla realtà per più del 10%.

Immaginare che la nuova legge, siccome nulla più dice sulle «valutazioni», non ricomprenda neppure le più sproportionate sopravvalutazioni o le più esagerate sottovalutazioni, sarebbe irrazionale perché aprirebbe all'impunità di falsità dannose per soci e creditori, inquinatrici del mercato e della certezza dei rapporti economici. E tuttavia, proprio mentre si fa una nuova legge, sarebbe irrazionale anche perdere l'occasione di un esplicito chiarimento e lasciare che sia poi la supgenza dei magistrati, con la giurisprudenza dei prossimi anni, a stabilire se un corposo scostamento di stime rispetto alla realtà sia equiparabile in sé a un «fatto materiale rilevante». Senza dimenticare l'impatto che l'eventuale interpretazione anti-valutazioni potrebbe avere nei processi in corso sui falsi in bilancio costruiti appunto su «valutazioni»: come ad esempio parte dei rilievi (ulteriori rispetto all'aggiotaggio) mossi agli ex vertici di Monte dei Paschi, dove in discussione è la classificazione in bilancio di complessi prodotti finanzia-

ri derivati; o alla famiglia Ligresti, dove uno dei nodi è la correttezza contabile della riserva sinistri; o ai manager di istituti di credito come Banca Etruria, Banca Marche, Banca Carim.

Il paradosso è che questo nuovo falso in bilancio viene approvato dentro una legge anticorruzione, con la condivisibile motivazione che la spia di molte corruzioni sia appunto il falso in bilancio prodotto dalle false fatturazioni che servono a procurarsi il «nero» usato per pagare la tangente. Ma proprio perché ciò è vero, gioverebbe evitare che una incertezza non chiarita consenta, ad esempio, all'amministratore di società di iscrivere a bilancio come spese di rappresentanza o budget pubblicitario un costo materialmente davvero sostenuto, ma in realtà per pagare una tangente o versare un finanziamento illecito a un partito. Del resto, quando vuole, la nuova legge sa scendere a estremi dettagli, fino (per le società non quotate) a una triplice e vaga distinzione tra falsi di «tenue entità» che i magistrati potranno dichiarare «non punibili» per «leggerezza dell'offesa e non abitudine del comportamento»; falsi invece di «lieve entità» per «modalità della condotta e dimensioni delle società» (il che fa rientrare dalla finestra le soglie appena scacciate dalla porta), pena da 6 mesi a 3 anni; e falsi né «tenui» né «lievi», da 1 a 5 anni.

lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA